



# Insidie sulla neve

Un recente incidente sugli sci salito agli onori della cronaca per il forte impatto emotivo, ha posto alla riflessione di tutti la questione di un'eventuale responsabilità del gestore degli impianti. Perché se è vero che chi pratica attività sciistica si espone ad alcuni rischi tipici ineludibili, è altrettanto vero che il gestore delle piste assume l'obbl-



go di mantenimento della pista medesima in condizioni di utilizzabilità senza pericoli da parte degli utenti, anche se non può essere richiesta al gestore l'eliminazione dei rischi naturali esterni tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza – in questi casi è sufficiente una segnalazione –. D'altro canto, va tenuto presente che le piste sono inserite nell'ambiente naturale e subiscono l'influsso del clima invernale. Cosicché ogni accadimento richiede una valutazione *ad hoc* e la giurisprudenza, a seconda delle circostanze, oscilla costantemente tra l'affermazione di responsabilità del gestore e la sua negazione.

Per capire il concetto, può essere utile un raffronto fra alcune sentenze dedicate alle cadute degli sciatori, pronunciate dallo stesso

foro. Si tratta del Tribunale di Aosta che non ha esitato a riconoscere la piena responsabilità del gestore per le gravi lesioni riportate da uno sfortunato sciatore finito dapprima "dentro" il getto di un cannone sparaneve in funzione e, poi, scivolato su un materassino plastificato, senza controllo, lungo il pendio della montagna fino ad arrestarsi a valle, dopo una corsa di decine di metri. A parere del giudice *"la concomitanza della particolare condizione della pista (che, dopo un "muro" si incanala in una stradina) con la messa in funzione dell'impianto di innevamento artificiale e con la presenza sulla pista stessa di un corpo estraneo staccatosi dal detto impianto integra una condotta qualificabile in termini di inadempimento sotto il duplice profilo della creazione di una situazione (non segnalata) di pericolo e di omessa manutenzione delle piste"* (sent. n. 178 del 12 aprile 2012). Di-

versa sorte è toccata ad una farmacista infortunatasi durante un soggiorno a Courmayeur sulla pista rossa "internazionale" in Valveny. La sventurata sciatrice, per accedere ad altra pista adiacente, si vedeva costretta a percorrere un breve passaggio stretto in discesa e cadeva rovinosamente sul fondo ghiacciato e disseminato di sassi e ramoscelli di albero. Questa volta, il Tribunale di Aosta giudicava il tratto di collegamento incriminato *"di larghezza limitata, ma comunque sufficiente a consentire una discesa normale ad uno sciatore di media perizia"*, posto che il fondo nevoso era compatto *"ma ben difficilmente ghiacciato in senso proprio"*. Insomma, lo stato del fondo non imponeva l'apposizione di particolari segnalazioni di un cattivo stato della pista e non ne rendeva necessaria la chiusura. Con la conseguenza che la caduta veniva attribuita unicamente all'inetitudine della sciatrice e la richiesta risarcitoria veniva *in toto* rigettata (sent. n. 472 del 27 febbraio 2011). ■

L'obbligo di manutenzione delle piste cui sono tenuti i gestori, con riferimento all'intera area sciabile attrezzata, trova una regolamentazione unitaria nella legge 24 dicembre 2003 n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"), che così recita:

"Art. 3 – Obblighi dei gestori.

1. I gestori (...) assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Art. 7 – Manutenzione e innevamento programmato.

1. I gestori (...) provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità.

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)